

*Gen 6 P2/10*  
*021 812/10*

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI**  
**Il Giudice di Pace**

- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.05.2010, nel procedimento N. [REDACTED]/SP/2010, introdotto dal sig. [REDACTED], nato in Ghana il [REDACTED], depositato in Cancelleria il 09.03.2010, avverso il decreto di espulsione, Cat. A11/2010 n° [REDACTED], emesso dalla Prefettura di Bari in data 10.01.2010 e notificato ir pari data nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
- Considerato che, il ricorrente ha impugnato con ricorso l'atto espulsivo, in considerazione di un'articolata serie di motivi, tra i quali la configurabilità in capo allo stesso, dei presupposti "condizioni di cui all'art. 18 del Dlgs.n° 286/98;
- Rilevato che, il predetto motivo riveste, se provatane la fondatezza, carattere assorbente, in grado di definire di per sé l'intero procedimento in esame;
- Opinato che, il ricorrente dopo il diniego dell'istanza di protezione internazionale, si trovava coinvolto, prima di essere colpito dal decreto espulsivo, nelle vicende di Rosarno presso le cui campagne era dedito alla raccolta delle arance, essendo costretto a lavorare e sopravvivere in condizioni disumane, essendo sottopagato e vivenc o in una fabbrica, senza acqua ed elettricità, subendo minacce e soprusi di vario genere;
- Considerato che, le vicende notorie di Rosarno vedevano coinvolti cittadini extra-comunitari colpiti da altri soggetti, come risulta dalle cronache di quei giorni riportate sui quotidiani, dalle quali si evince che intervenivano, per sedare i tumulti, le forze dell'ordine;
- Rilevato che, il giorno 15.03.2010, il [REDACTED] ;porgeva denuncia-querela per i fatti avvenuti, presso il CIE ( Centro di identificazione ed espulsione ) presso il quale, nel frattempo ora stato portato; collaborando con le forze dell'ordine e fornendo nomi utili all'espletamento delle indagini penali;
- Ritenuto che, la situazione così come rappresentata, abilita il ricorrente a chiedere un permesso di soggiorno per motivi sociali, ex art. 18 Dlgs. N° 286/98 e, in ogni caso, a richiedere l'applicazione, nei suoi confronti, della misura del divieto di espulsione di cui al successivo art. 19 del Testo Unico surrichiamato;
- Rilevato che, dall'istruttoria svolta, emergono una serie di elementi atti a corroborare gli assunti dell'opponente nel senso della loro fondatezza, non essendo in discussione, in questa sede, la possibilità per



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA.**  
Oggi 12 MAR 2010  
L'OPERAN MINISTRATIVO

lo stesso di accedere alla protezione di cui al l'invocato art. 18 Testo

Unico;

Opinato che, in pendenza della denuncia querela sporta e valutata la tempistica per l'oggettiva presa in considerazione e da parte delle competenti autorità della situazione di pericolo, sfruttamento degli stranieri, si è in presenza di un valore assolutamente neutro del mancato esame, senza alcuna incidenza negativa nel presente procedimento giurisdizionale, posto in essere per la tutela e la salvaguardia delle condizioni personali e sociali del soggetto in questione;

- Ritenuto che, questo Giudicante, è ben concio che il congegno procedimentale di cui all'art. 18, basato sui poteri discrezionali attribuito agli organi deputati "ad hoc", non possa essere attivato in questa sede, ritenendosi solo sussistenti le condizioni previste dall'art. 18 del Testo Unico, da essere prese in considerazione, ai fini dell'accertamento richiesto;

Considerato che, lo straniero non possa essere assoggettato a condizioni di grave sfruttamento e di violenza e a concreto pericolo per la propria incolumità a causa di vendette e/o condizionamenti di associazioni criminali;

- Ritenuto che, quanto detto risulta conforme alla Sentenza della Corte Costituzionale n° 105 del 2001, allorché la stessa recita testualmente: "

Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti, che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli, non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma, in quanto esseri umani";

- Opinato che, invocata la tutela di cui all'art. 18 del Testo Unico, l'adito Magistrato non può sottrarsi dallo "iudicare" quando i provvedimenti dell'autorità amministrativa abbiano vanificato o non considerato la portata della posizione soggettiva di cui è titolare il ricorrente, ancorché in ipotesi negativa, contenente un precetto negativo delle condizioni previste nell'articolo summenzionato;

- Considerato che, la Corte di Cassazione con sentenza n° 10636 del 3.05.2010 ha statuito che "La situazione giuridica soggettiva dello

straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari ... gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all'art. 2 della Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni, giuridiche costituzionalmente tutelate, .... esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, potendo, eventualmente, essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali”;

- Ritenuto che, di conseguenza, gli istituti della protezione umanitaria sono tutti riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali; Considerato che, la disanima di tali argomentazione sia motivo assorbente presupposto e pregiudiziale rispetto alle altre questioni attinenti alla validità formale e sostanziale dell'atto espulsivo adottato che, tra l'altro, veniva tradotto e notificato allo straniero in lingua francese, anzichè nella lingua inglese, così come indicata;

- Opinato che, la particolarità della situazione trattata, consenta di compensare le spese giudiziali interamente tra le parti con ammissione del ricorrente [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato  
P.q.m.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di espulsione Cat. A/11/2010/n° [REDACTED] emesso dal Prefetto della Provincia di Bari il 10.01.2010. Nulla per le spese.

Ammette il ricorrente [REDACTED] al patrocinio a spese dello Stato.  
Si comunicati.

Bari 22.05.2010

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Maria Tuzza



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

~~24~~ 196-2010

L'OPER. AMMINISTRATIVA